

STATUTO

dell'Istituto Superiore di Scienze religiose di Riga

PREMESSA

1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Riga, con sede presso la Curia Metropolitana di Riga, è stato eretto con il parere positivo della Conferenza Episcopale della Lettonia, alla quale spetta la responsabilità della sua promozione e del suo andamento.
2. L'Istituto è collegato con la Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma, che ne è garante presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, circa il livello accademico e l'idoneità al raggiungimento delle sue finalità.
3. Affinché l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Riga ottenga lo status giuridico nella Repubblica Lettone, la Conferenza Episcopale della Lettonia 06.06.2000 ha costituito l'organizzazione non lucrativa, Società con responsabilità limitata "Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātei koleģētā Reliģijas zinātņu augstskola" (Istituto superiore di scienze religiose di Riga collegato alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense), la quale conformemente alla legislazione della Repubblica Lettone, nel 20 Dicembre dell'anno 2004 è stata trasformata nell'Ente "Laterāna pontifikālās universitātes filāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts" (Istituto Superiore di Scienze religiose di Riga, affiliato alla Pontificia Università Lateranense).

TITOLO I

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA

Art. 1 - Natura e finalità

1. La denominazione abbreviata dell'*Istituto superiore di scienze religiose di Riga* è l'ISSRR. La sua denominazione in altre lingue è:

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (in lettone), la denominazione abbreviata – RARZI,

Institutum superius scientiarum religiosarum (in latino),

Riga Higher Institute of Religious Sciences (in inglese),

Institut supérieur de Sciences religieuses de Riga (in francese),

Das Rigaer Höhere Institut für Religionswissenschaften (in tedesco),

Рижский Высший институт религиозоведческих наук (in russo).

2. L'Istituto è un organismo accademico finalizzato alla formazione di religiosi e laici per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione, favorendo l'assunzione di compiti professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società. Propone l'approfondimento e la trattazione sistematica con metodo scientifico della dottrina cattolica attinta dalla divina rivelazione e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa rivelazione con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni.

3. L'Istituto raggiunge i suoi fini con l'insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell'adesione alla parola di Dio costantemente insegnata e interpretata dal magistero della Chiesa; con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto; con convegni e pubblicazioni.

4. L'attività dell'ISSRR è ordinata secondo la normativa canonica di:

- a) il Codice di Diritto Canonico, l'ISTRUZIONE "Sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose" della Congregazione per l'Educazione Cattolica dal 28 giugno 2008, ed altri documenti normativi emessi dalla Santa Sede;
- b) lo Statuto dell'ISSRR;
- c) le ordinanze della Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense;
- d) inoltre la Costituzione (*Satversme*) della Repubblica Lettone, la Legge sulle Scuole Superiori, la Legge sull'Istruzione, la legge "Sull'attività scientifica", nonché gli altri atti legislativi della Repubblica Lettone, del Consiglio dei Ministri, e quelli del Ministero dell'Istruzione e della Scienza;

Art. 2 - Struttura

1. Gli studi dell'Istituto sono distinti in due cicli: Triennio e Biennio. Il primo ciclo della durata di tre anni per il conseguimento del Baccalaureato (o Laurea) in Scienze religiose (in latino: *baccalaureatus in scientiis religiosis*; in lettone: *humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā*) e il secondo ciclo per il conseguimento della Licenza (o Laurea Magistrale) in Scienze Religiose con la qualifica di:

- a) insegnante di filosofia, etica e religione (in latino: *magisterium in re pedagogica*; in lettone: *profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs*).
- b) consulente pastorale (in latino: *magisterium in re spirituali et pastorali*; in lettone: *profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants*).

2. Nel primo ciclo sono trattate le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di Baccalaureato (o Laurea) in Scienze religiose corrisponda la sostanziale completezza del percorso.

3. Nel secondo ciclo vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti gli indirizzi specialistici riguardanti il campo pedagogico-didattico **e spirituale-pastorale**.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 3 - Governo dell'Istituto

L'Istituto è governato da autorità comuni con la Facoltà collegante e da autorità proprie del medesimo Istituto. Le autorità comuni con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Decano e il Consiglio di Facoltà. Autorità proprie dell'Istituto sono il Moderatore, il Direttore e il Consiglio d'Istituto. Se le circostanze lo suggeriscono, può essere nominato un Vice Direttore.

Art. 4 - Il Gran Cancelliere

Al Gran Cancelliere dell'Università Lateranense spetta:

- a) Presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;
- b) Informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- c) Nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 5 - Il Decano della Facoltà di Teologia

Al Decano della Facoltà di S. Teologia compete:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) Regolare, congiuntamente al Direttore dell'ISSR, le questioni comuni;
- c) Presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- d) Presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- e) Firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 6 - Il Moderatore

1. Moderatore dell'Istituto è l'Arcivescovo Metropolita di Riga quale rappresentante della Conferenza Episcopale Lettone.

2. Spetta al Moderatore:

- a) esprimere il nulla osta per la nomina del Direttore sulla terna di docenti designati dal Consiglio d'Istituto, previo parere favorevole della Conferenza Episcopale Lettone;

- b) la nomina del Vice-Direttore, del Segretario, dell'Economo e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dei docenti stabili ricevuti i pareri richiesti;
- d) la nomina dei docenti non stabili conferendo o revocando loro la missione canonica o l'autorizzazione ad insegnare;
- e) la delibera degli atti di straordinaria amministrazione;
- f) la rappresentanza legale dell'Istituto nella società civile e nella comunità ecclesiale;
- g) la sorveglianza sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
- h) l'approvazione dei bilanci;
- i) approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento dell'Istituto;
- j) firmare i diplomi dei gradi accademici insieme al Decano della Facoltà collegante e al Direttore dell'Istituto.

Art. 7 - Il Direttore

Il Direttore

1. Coordina e dirige la vita dell'Istituto, rappresentando l'Istituto davanti al Moderatore, al Facoltà collegante;
2. Presenzia le sessioni degli esami di grado;
3. Convoca e presiede le assemblee e le riunioni del collegio dei docenti;
4. Convoca e presiede il Consiglio d'Istituto e il Consiglio di Amministrazione;
5. Firma assieme al Decano della Facoltà di Teologia e al Moderatore i diplomi dei gradi accademici;
6. Redige la relazione quinquennale da inoltrare al Moderatore e alla Facoltà collegante e informa annualmente il Decano circa la vita accademica;
7. Esamina, insieme al Consiglio di Direzione, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
8. Partecipa alle assemblee degli studenti.

Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, ricevuto il nulla osta del Moderatore e il benestare del Consiglio di Facoltà, tra i designati dal Consiglio d'Istituto; resta in carica cinque anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.

Il Direttore dell'ISSRR può essere coadiuvato dal Vicedirettore, dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Economo.

Art. 8 - Il Vice Direttore

1. Il Vice Direttore collabora strettamente con il Direttore e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Vice Direttore è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, e cessa dal suo incarico al momento della nomina del nuovo Direttore.

Art. 9 - Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto ed è composto da:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) il Vice Direttore;
- c) i docenti stabili dell'Istituto;
- d) due rappresentanti eletti tra i docenti non stabili e due rappresentanti degli studenti, eletti dall'assemblea degli studenti;
- e) il Segretario;
- f) il Decano o suo delegato;
- g) un delegato del Moderatore.

2. I rappresentanti dei docenti non stabili nel Consiglio d'Istituto restano in carica per un triennio; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.

3. Al Consiglio d'Istituto spetta:

- a) stabilire i piani di studio, da sottoporre all'approvazione della Facoltà collegante e approvare il calendario dell'anno accademico predisposto dal Segretario;
- b) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili da presentare al Moderatore per la nomina a Direttore che verrà effettuata dal Gran Cancelliere;
- c) proporre le nomine dei docenti;
- d) costituire commissioni per questioni speciali;
- e) approvare la relazione quinquennale che il Direttore deve inviare alla Facoltà collegante;
- f) proporre le modifiche da apportare al testo dello Statuto e del Regolamento che, con l'approvazione del Moderatore, dovranno essere sottoposte alla approvazione del Consiglio di Facoltà e trasmesse all'autorità competente;

- g) approvare il tesario per gli esami di grado da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Facoltà.

4. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o della maggioranza dei membri.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio cura la gestione economica dell'Istituto ed è composto da:

- a) il Direttore dell'ISSRR, che lo presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) l'Economo, che è anche segretario del Consiglio stesso;

2. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) l'ordinaria gestione economica dell'Istituto;
- b) la compilazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Moderatore;
- c) la fissazione dei diritti amministrativi;
- d) la promozione di iniziative per il reperimento di mezzi finanziari.

3. Il Direttore dell'ISSRR è autorizzato a stipulare contratti di lavoro con il personale assunto dell'ISSRR.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di un terzo dei suoi membri.

Art. 11 - Le norme di esercizio delle autorità collegiali

1. I membri dei consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno. Per casi di provata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente. Egli è tenuto a includervi qualsiasi argomento proposto dagli aventi diritto a richiedere la convocazione delle riunioni.

3. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al presidente.

4. Quando si debba trattare una questione personale, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa, e il voto deve essere espresso segretamente.

5. Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, nei primi due scrutini e presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due per i quali si dà la maggiore anzianità accademica. Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ri-

tiene eletto chi ha più anzianità accademica. Nelle elezioni il voto va espresso segretamente.

6. Nelle questioni personali ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, viene deciso dai due terzi dei presenti, mentre per le altre questioni vale ciò che è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.

TITOLO III

I DOCENTI

Art. 12 - Gli ordini dei docenti

1. I docenti si distinguono in stabili, che possono essere ordinari e straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati o invitati.
2. In aiuto ai docenti stabili inoltre possono esservi gli assistenti.

Art. 13 - I docenti stabili

1. I docenti stabili debbono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.
2. Sono docenti stabili ordinari coloro che sono assunti a titolo definitivo e a tempo pieno nell'Istituto per attendere all'insegnamento, all'assistenza degli studenti e per partecipare alla vita accademica, in particolare agli organismi collegiali.
3. I docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.
4. Può essere legittimamente cooptato tra i docenti stabili ordinari chi, oltre a possedere i requisiti previsti per i docenti straordinari:
 - a) abbia insegnato in qualità di straordinario per almeno tre anni la disciplina al cui insegnamento è chiamato;
 - b) abbia pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata;
 - c) abbia il consenso del proprio Ordinario.
5. Sono docenti stabili straordinari coloro che sono assunti a tempo pieno nell'Istituto per attendere all'insegnamento, all'assistenza degli studenti e per partecipare alla vita accademica, in particolare agli organismi collegiali.
6. Può essere legittimamente cooptato tra i docenti stabili straordinari chi:

- a) si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita e per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
- b) abbia conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- c) abbia dimostrato attitudine all'insegnamento accademico mediante un tirocinio di almeno tre anni in qualità di incaricato;
- d) abbia dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- e) abbia il consenso del proprio Ordinario.

7. I docenti stabili vengono nominati dal Moderatore previo nulla osta della Facoltà, sentito il Consiglio d'Istituto.

8. L'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento.

Art. 14 - Docenti non stabili

1. Sono non stabili i docenti la cui principale attività non è svolta nell'Istituto e che vengono nominati a tempo determinato. Essi si distinguono in incaricati e invitati.

2. I docenti non stabili vengono nominati dal Moderatore su presentazione del Consiglio d'Istituto, ricevuto il parere favorevole della Facoltà collegante alla loro cooptazione.

3. Può essere legittimamente cooptato fra i docenti non stabili chi:

- a) si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita e per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
- b) abbia conseguito almeno la licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- c) abbia attitudine all'insegnamento accademico e alla ricerca scientifica;
- d) abbia il consenso del proprio Ordinario.

4. I docenti di altri Istituti di studi superiori o di Facoltà, ecclesiastiche o civili, possono svolgere attività accademica nell'Istituto come professori invitati.

Art. 15 - Gli assistenti

1. Sono assistenti coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui esso è titolare e

cooperano ai programmi di ricerca dell'Istituto. Il docente titolare imposta il corso, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all'assistente.

2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato.

3. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di direzione, sentito il Consiglio d'Istituto e con parere favorevole della Facoltà aggregante.

Art. 16 - Cessazione dell'ufficio, aspettativa e sospensione

1. I docenti terminano il loro ufficio alla fine dell'anno accademico in cui hanno compiuto il settantesimo anno di età.

2. Un docente stabile che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessa dall'insegnamento diviene emerito. Il titolo di docente emerito può essere conferito su richiesta del Consiglio d'Istituto anche ai docenti non stabili che terminano il loro ufficio dopo oltre dieci anni di insegnamento.

3. I docenti emeriti, su richiesta del Consiglio d'Istituto, possono essere invitati dal Moderatore per l'insegnamento di singoli corsi fino all'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

4. I docenti stabili possono chiedere al Moderatore un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l'insegnamento, perdono l'ufficio; durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.

5. Il Moderatore può privare della missione canonica o dell'autorizzazione ad insegnare nell'Istituto un docente resosi non idoneo all'insegnamento, salvi sempre il diritto alla difesa e l'esame previo del caso tra il Direttore e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

Art. 17 - Il Collegio dei docenti

I docenti dell'Istituto si riuniscono periodicamente in assemblea generale o possono riunirsi in gruppi per favorire la crescita dell'Istituto nell'insegnamento e nella ricerca scientifica.

Art. 18 - Gli ordini degli studenti

1. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, ospiti e uditori:

a) sono iscritti come studenti ordinari al primo ciclo della durata di tre anni coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'iscrizione alle Università civili della Lettonia o della propria nazione di provenienza, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento del Baccalaureato (o Laurea) in Scienze Religiose;

b) sono iscritti come studenti ordinari al secondo ciclo consistente in un biennio che conduce al conseguimento del titolo di Licenza (o Laurea magistrale) in Scienze Religiose coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e avendo conseguito il Baccalaureato (o Laurea) in Scienze religiose intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami;

c) sono iscritti come studenti straordinari coloro che, sprovvisti del titolo prescritto per l'iscrizione a ordinari o impossibilitati a consegnarlo, frequentano tutte le discipline eventualmente sostenendo i relativi esami, senza essere abilitati a conseguire i relativi gradi accademici;

d) sono iscritti come studenti ospiti coloro che, senza voler conseguire i gradi accademici nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto e come studenti uditori coloro che, senza volere conseguire gradi accademici nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.

2. Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la fine dell'anno accademico sono studenti fuori corso.

3. Spetta al Direttore, sentito il Consiglio di Direzione, approvare il riconoscimento di corsi e crediti formativi eventualmente maturati in altre istituzioni accademiche e stabilire le convalide e le condizioni di iscrizione.

Art. 19 - La partecipazione degli studenti alla vita dell'Istituto

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni dei corsi cui è iscritto.

2. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari per discutere problemi inerenti la vita dell'Istituto.

3. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell'Istituto, rette da norme proprie, approvate dal Consiglio d'Istituto.

4. Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare, il Direttore può sospendere o dimettere uno studente, sentito il Consiglio d'Istituto; il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO IV

OFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Nel governo e nella gestione economica dell'Istituto le autorità sono coadiuvate da ufficiali e personale ausiliario.
2. Ufficiali dell'Istituto sono il Segretario, il Direttore della Biblioteca e l'Economo.
3. I diritti e i doveri del personale ausiliario sono precisati dal Regolamento dell'Istituto e dal contratto di lavoro.

Art. 21 - Il Segretario

1. Il Segretario dirige la Segreteria dell'Istituto e ha responsabilità dell'archivio.
2. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su indicazione del Direttore, dura in carica per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.
3. Al Segretario spetta:
 - a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Consiglio d'Istituto e del Direttore;
 - b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande d'iscrizione all'Istituto, a sostenere gli esami e relative a ogni altro aspetto della vita accademica;
 - c) conservare nell'archivio i documenti ufficiali, convalidare e autenticare i documenti dell'Istituto con la propria firma;
 - d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi;
 - e) compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario accademico e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
 - f) fungere da segretario dei Consigli d'Istituto e redigerne i relativi verbali.
4. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

Art. 22 - Il Direttore della Biblioteca

1. L'ISSRR dispone di una propria biblioteca specializzata sul tema di scienze religiose e pedagogia della religione, attigua alla propria sede. Gli studenti dell'ISSRR possono usufruire anche della biblioteca dell'Istituto teologico di Riga.
2. Il Direttore della Biblioteca viene nominato dal Direttore, e può essere assistito da un bibliotecario.

3. Per la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze, l'Istituto si avvale di una commissione composta da:

- a) il Direttore della Biblioteca;
- b) due docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 23 - L'Economo

1. L'Economo è il segretario del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Economo è nominato dal Moderatore; dura in carica per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

3. All'Economo spetta:

- a) curare la gestione economica dell'Istituto nell'ambito del bilancio preventivo;
- b) curare la redazione dei libri contabili;
- c) fornire al Consiglio di Amministrazione i dati necessari alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

4. L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

Art. 24 - Il piano degli studi

1. Il piano degli studi dell'Istituto prevede un curriculum di studi che si articolano in due cicli: il primo ciclo della durata di un Triennio per il conseguimento del Baccalaurato (o Laurea) in Scienze religiose e un secondo ciclo consistente di un Biennio per il conseguimento della Licenza (o Laurea magistrale) in Scienze Religiose:

- nel primo ciclo vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche;
- nel secondo ciclo vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico;

2. L'Istituto propone gli indirizzi di: specializzazione pedagogico-didattica e spirituale-pastorale.

3. Nel primo ciclo il piano degli studi dell'Istituto prevede le seguenti discipline principali:

- Storia della Filosofia;
- Filosofia sistematica;

- Sacra Scrittura;
- Teologia Fondamentale;
- Teologia Dogmatica;
- Teologia Morale e spirituale;
- Liturgia;
- Patrologia e Storia della Chiesa;
- Teologia pastorale;
- Storia delle religioni;
- Diritto Canonico.

4. Nel secondo ciclo, oltre a corsi riferiti ad alcune delle discipline menzionate nel precedente numero, in specie quelle propriamente teologiche, ai seminari, ai corsi opzionali e a eventuali esercitazioni, vengono proposti corsi sulle discipline caratterizzanti l'indirizzo di specializzazione.

L'indirizzo di specializzazione pedagogico-didattica:

- Filosofia dell'educazione e storia del pensiero pedagogico
- Corsi speciali su Sacra Scrittura, teologia dogmatica, teologia morale
- Il dialogo interreligioso
- Fisiologia e dottrina della salute
- Metodologia e metodi della ricerca scientifica del settore
- Basi del management della scuola
- Sociologia della religione e comunicazione
- Tecnologie d'informatica del settore
- Pedagogia generale, della religione II e della catechesi
- Psicologia speciale del settore
- Teoria e metodica dell'educazione
- Didattica della scuola

- Metodica dell'insegnamento della filosofia e delle discipline d'orientamento ai valori

L'indirizzo di specializzazione spirituale-pastorale:

- Corsi speciali su Sacra Scrittura, teologia dogmatica, teologia morale, teologia pastorale, teologia della vita spirituale e filosofia
- Il dialogo interreligioso
- Fisiologia e dottrina della salute
- Metodologia e metodi della ricerca scientifica del settore
- Aspetti pratici della teologia pastorale
- Accompagnamento spirituale
- Mass media nel lavoro pastorale
- Tecnologie d'informatica del settore
- Psicologia speciale del settore

Art. 25 - Le lezioni e la loro frequenza

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline previste dal piano degli studi.
2. La frequenza alle lezioni è consentita solo a chi è iscritto all'Istituto ed è obbligatoria. Per l'ammissione agli esami è necessario che lo studente abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni previste dal relativo corso.

TITOLO V

ESAMI E GRADI ACCADEMICI

Art. 26 - Gli esami

1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all'Istituto che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l'iscrizione all'esame e siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione a studente ordinario nel ciclo di studio o abbiano ricevuto dal Direttore l'autorizzazione a farlo.
2. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati il Direttore può concedere che un esame sia sostenuto al di fuori di dette sessioni.

3. La valutazione dell'esame è data in "decimi"; il minimo richiesto per l'approvazione è di quattro decimi.

Art. 27 - I gradi accademici

1. Concluso il primo ciclo, gli studenti ordinari che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi conseguono il Baccalaureato (o Laurea) in Scienze religiose conferito dalla Facoltà collegante, componendo un elaborato scritto da discutere pubblicamente, attestando la conoscenza di una lingua straniera e sostenendo di fronte a una commissione di tre docenti dell'Istituto, presieduta dal Decano o dal suo delegato, un esame di sintesi su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà.

2. Al termine del secondo ciclo, gli studenti ordinari, che hanno superato positivamente tutte le prove previste dal piano degli studi, conseguono il grado accademico di Licenza (o Laurea magistrale) in Scienze religiose, nella specializzazione seguita, conferito dalla Facoltà collegante, sostenendo l'esame finale, consistente nella pubblica discussione di un elaborato scritto che mostri la competenza acquisita nel campo di specializzazione prescelto e attestando la conoscenza di due lingue straniere.

3. La commissione esaminatrice per il conferimento del grado accademico di Licenza (o Laurea magistrale) in Scienze religiose è composta da tre docenti dell'Istituto.

4. Il voto finale espresso secondo le qualifiche in vigore presso la Facoltà collegante, tiene conto del curriculum degli studi compiuti, della dissertazione scritta, della discussione orale della medesima sostenuta davanti alla commissione esaminatrice.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICA

Art. 28 - Gestione economica

1. L'ordinaria amministrazione economica dell'Istituto spetta al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita tramite l'Economo.

2. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del Moderatore, cui spetta anche l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

3. I mezzi per la gestione economica dell'Istituto provengono:

a) dai contributi della Conferenza Episcopale Lettone;

b) dai diritti amministrativi degli studenti, fissati dal Consiglio di Amministrazione;

c) da eventuali altri contributi, elargizioni e donazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli accordi fra l'Istituto e l'Ente Curia Metropolitana di Riga, che mette a disposizione del medesimo Istituto i propri locali, sono fissati in un documento a parte.
2. Le eventuali modifiche al presente statuto, approvate dal Moderatore, devono essere valutate dalla Facoltà Collegante e trasmesse da questa alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la ratifica.
3. Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare.
4. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Norma transitoria

(Condizioni per passare dal quadriennio al quinquennio)

Gli studenti in possesso del Magistero in Scienze Religiose o del Diploma in Scienze Religiose conseguiti secondo il vecchio ordinamento degli studi, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti, potranno essere iscritti al nuovo ordinamento secondo un piano di studi particolare stabilito dal Direttore il quale, sentito il Consiglio di Istituto, considerando gli studi previ, stabilirà le convalide e i corsi da frequentare. Nel caso in cui gli studenti iscritti al vecchio ordinamento abbiano sostenuto alcuni esami senza conseguire titoli accademici, si procederà come previsto precedentemente (art. 18.3).

Lo Statuto è stato approvato il 3 marzo 2009 dalla Conferenza Episcopale della Lettonia.

Arcivescovo – metropolita di Riga,

Cardinale Jānis Pujats,

Moderatore dell'ISSRR e

Presidente della Conferenza Episcopale della Lettonia